



**PROVINCIA
DI PARMA**

**REGOLAMENTO RECANTE NORME
PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI
DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI
COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA**

Approvato con atto G.P. n. 94 del 19/12/2012

INDICE

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

ART. 2 - Principi generali

ART. 3 - Presupposti

ART. 4 - Conflitto di interessi

ART. 5 - Assunzione diretta degli oneri di tutela legale

ART. 6 - Obblighi del dipendente all'inizio del procedimento giudiziario

ART. 7 - Adempimenti dell'Amministrazione

ART. 8 - Durata e provvedimento conclusivo del procedimento

ART. 9 - Responsabilità civile verso terzi

ART. 10 - Tutela della riservatezza

ART. 11 - Norma di rinvio

ART. 12 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha ad oggetto, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali collettive vigenti sia per il personale dirigenziale che per il personale di comparto, la disciplina relativa ai rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.
2. Il presente regolamento si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

ART. 2

Principi generali

1. L'istituto del "patrocinio legale" consente all'Amministrazione di assicurare l'assistenza in sede processuale ai propri dipendenti solo in funzione della tutela dei diritti ed interessi propri dell'amministrazione medesima; esso, pertanto, rappresenta una normativa di tutela essenzialmente dell'Amministrazione Provinciale e, solo per riflesso, del dipendente sottoposto a procedimento giudiziario per i fatti connessi all'espletamento del servizio. L'Amministrazione, pertanto, non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale risulti coinvolto il dipendente medesimo.
2. L'assunzione a proprio carico di ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, avviene solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente alla Provincia. Si richiede quindi che l'atto o il fatto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorché il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita dalla legge alla Provincia.

ART. 3

Presupposti

1. Il rimborso delle spese legali è condizionato alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
 - a) rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
 - b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
 - c) sentenza e/o provvedimento giudiziario, anche parziale, di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso positivamente la responsabilità, in sede penale, civile o amministrativa in ordine ai fatti addebitati;
 - d) congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso.
2. I presupposti indicati al precedente comma 1 devono ricorrere simultaneamente.
3. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, lett. c), il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l'esclusione dalla responsabilità, con le

formule di cui all'art. 530, comma 1, c.p.p., risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito ovvero in termini dubitativi e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 7, comma 7°.

4. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, lett. d), la congruità degli importi è verificata dai competenti uffici provinciali.

ART. 4 Conflitto di interessi

1. La situazione di conflitto di interesse è integrata allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato il perseguimento dei fini pubblici ed istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione dei fini pubblici con interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine della Provincia.
2. A titolo meramente esemplificativo, si ha quindi conflitto di interessi nei seguenti casi:
 - a. attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente ad opera della Provincia;
 - b. costituzione di parte civile da parte dell'amministrazione nei confronti del dipendente;
 - c. qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente ed interesse dell'Amministrazione oppure estraneità dell'Amministrazione rispetto all'agire del dipendente.
3. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza passata in giudicato, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente.

ART. 5 Assunzione diretta degli oneri di tutela legale

1. L'Amministrazione, effettuate le debite valutazioni sull'insussistenza di un possibile conflitto di interesse, può garantire il patrocinio legale del dipendente, coinvolto in procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, facendolo assistere, fin dall'apertura del procedimento, da un legale di comune fiducia con diretta assunzione di ogni onere di difesa da parte dell'Amministrazione medesima; ciò consente all'Amministrazione di poter individuare una strategia comune per l'atto o fatto accaduto.
2. Per assunzione diretta degli oneri legali si intende che del rapporto contrattuale di conferimento d'incarico all'avvocato di fiducia, scelto dal dipendente previa autorizzazione dell'Amministrazione medesima, e dei conseguenti aspetti economici, è direttamente titolare l'amministrazione fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio.
3. L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Amministrazione è limitata alla spesa di un solo legale.
4. Qualora il dipendente intenda altresì nominare un legale di sua fiducia, a supporto del legale indicatogli dall'Amministrazione, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso.
5. Il dipendente, ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell'Amministrazione, condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa eventualmente anticipati o sopportati direttamente dall'Amministrazione. Tale credito sarà, ove possibile, trattenuto dalle ordinarie spettanze retributive del dipendente.

ART. 6 Obblighi del dipendente all'inizio del procedimento giudiziario

1. Il dipendente, sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, per non incorrere nelle decadenze e non rimborsabilità delle spese di giudizio sopportate e previste dal presente regolamento deve:
 - comunicare immediatamente, salvo comprovato legittimo impedimento, l'inizio del relativo procedimento giudiziario al Segretario Generale ed all'Ufficio Legale;
 - allegare copia dell'atto giudiziario o di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
 - dichiarare, nella suddetta comunicazione, se intende avvalersi di uno dei legali di fiducia dell'Amministrazione;
 - dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, l'eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, in tal caso dandone contestuale avviso all'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c..

ART. 7

Adempimenti dell'Amministrazione

1. Il Segretario Generale e l'Ufficio Legale, ricevuta comunicazione da parte del dipendente dell'inizio del procedimento giudiziario con contestuale richiesta di avvalersi di legale di fiducia dell'Amministrazione, devono preliminarmente valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni:
 - se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti e propri interessi e la propria immagine;
 - la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal dipendente;
 - la carenza di conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Amministrazione.
2. Il Segretario Generale e l'Ufficio Legale, all'esito della valutazione di cui al comma precedente, comunicano al dipendente:
 - a) l'autorizzazione ad avvalersi del prescelto legale di fiducia dell'amministrazione con diretta assunzione di ogni onere di difesa a carico dell'Amministrazione medesima, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti i gradi del giudizio, qualora ne ritenga sussistere i presupposti;
 - b) oppure, in caso contrario, il diniego di accoglimento dell'istanza di patrocinio legale con riserva, all'esito del procedimento giudiziario, di definitiva valutazione in merito, qualora l'Amministrazione non ritenga sussistere i presupposti legittimanti l'istanza, in modo particolare sotto il profilo del conflitto d'interessi.
3. Relativamente all'ipotesi di cui alla lett. a) del comma precedente, il legale di fiducia dell'Amministrazione può essere anche il professionista legale eventualmente designato dalla Compagnia Assicuratrice con la quale l'Amministrazione abbia stipulato polizza di tutela legale.
4. Relativamente all'ipotesi di cui alla lett. b) del comma 2, l'Amministrazione, alla conclusione definitiva favorevole del giudizio, qualora accerti l'insussistenza del conflitto di interessi inizialmente presunto, rimborserà al dipendente, sussistendone le ulteriori condizioni, le spese legali sostenute nel quantum riconosciuto congruo.
5. Il Segretario Generale e l'Ufficio Legale, al favorevole definitivo esito del procedimento giudiziario penale a carico del dipendente, devono verificarne la conclusione con una sentenza assolutoria che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.
6. Si è ammessi al rimborso delle spese legali, sussistendone i presupposti, qualora il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art.530, comma 1 c.p.p.:
 - a) perché il fatto non sussiste;
 - b) perché l'imputato non lo ha commesso;
 - c) perché il fatto non costituisce reato;
 - d) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
 - e) perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.

7. Nelle ipotesi assolutorie di cui ai punti c), d) ed e), poiché ricorre l'eventualità che possano residuare, per la stessa condotta considerata penalmente non punibile, addebiti in sede disciplinare – per violazione dei doveri di servizio il cui rispetto è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione – e, dunque, conflitto d'interesse, il Segretario Generale e l'Ufficio Legale procederanno ad una puntuale autonoma valutazione dei presupposti di legge per riconoscere il patrocinio; analogamente avverrà nel caso di formula assolutoria ex art. 530, comma 2 c.p.p. (perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste...), in considerazione del fatto che tale formula non crea certezza sull'inesistenza di un possibile conflitto d'interessi.
8. Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia, patteggiamento) non danno titolo al dipendente per il rimborso delle spese legali.
9. Si è altresì ammessi al rimborso delle spese legali sopportate in sede di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della notizia criminis; in tal caso è però necessario che la formulazione del decreto o ordinanza di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.
10. Il dipendente inizialmente non ammesso al patrocinio legale per presunto conflitto d'interesse, qualora l'Amministrazione all'esito del procedimento giudiziario, valuti invece l'insussistenza di alcun conflitto d'interessi e nel contempo la sussistenza, invece, degli ulteriori presupposti, sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute nei limiti del quantum riconosciuto congruo.
11. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità e l'adeguatezza della parcella, a tal fine potendosi rivolgere, per un'ulteriore valutazione in proposito, all'Ordine professionale, ferma restando la non vincolatività del parere espresso sulla parcella dell'avvocato dal competente organo professionale; invero, poiché questo si configura come un controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla disciplina vigente, non può quindi essere inibito ulteriore sindacato sui criteri assunti dal professionista per individuare il valore della controversia e determinarne l'importanza.
12. L'Amministrazione ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio "spese tutela giudiziaria" (o equivalenti diciture).

ART. 8

Durata e provvedimento conclusivo del procedimento

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con l'adozione del provvedimento autorizzativo della spesa da parte dell'Ufficio Legale, sentito il Segretario Generale, di norma entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa istanza.
2. Il termine indicato al precedente comma 1 è sospeso nell'ipotesi di un supplemento istruttorio richiesto all'interessato o ad altri uffici dell'Amministrazione diversi dall'Ufficio Legale, o all'Ordine professionale. Nei casi di sospensione, il termine di cui al precedente comma 1 riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Amministrazione la documentazione istruttoria.
3. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con provvedimento formale all'esito dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio Legale, sentito il Segretario Generale.

ART. 9

Responsabilità civile verso terzi

1. Il dipendente, ove al procedimento giudiziario sia connessa richiesta di risarcimento danni da parte di terzi nei confronti suoi e/o dell'Amministrazione, deve:
 - comunicare immediatamente, salvo comprovato legittimo impedimento, l'inizio del relativo procedimento giudiziario al Segretario Generale, all'Ufficio Legale ed all'Ufficio

- Provveditorato, al fine di permettere l'assunzione di qualsivoglia atto e/o provvedimento connesso e/o conseguente alla polizza assicurativa per la RCT in essere;
- allegare, alla suddetta comunicazione, copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
 - contestualmente, avvisare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., con apposita dichiarazione resa in base agli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, dell'eventuale stipula di polizze in suo favore che potrebbero conferirgli diritto, in caso di richieste di risarcimento danni nei suoi confronti, ad ottenere rimborsi da compagnie di assicurazione o l'obbligo di queste ultime a tenerlo indenne.
2. L'Amministrazione, ove necessario, ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto per averlo tenuto indenne dalle richieste di risarcimento danni da parte di terzi, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto e/o benefici di polizze assicurative per il rischio RCT.

ART.10 Tutela della riservatezza

1. L'Amministrazione rende nota la seguente informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 contestualmente alla pubblicità del presente regolamento che sarà pubblicato sul sito informatico della Provincia, nonché trasmesso a ciascun responsabile di Struttura.
2. L'Amministrazione è autorizzata dall'art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003 ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti. Nella gestione del rapporto rientra anche il patrocinio legale per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto d'interesse, impeditivo all'accoglimento dell'istanza.
3. In presenza di un eventuale rifiuto del dipendente a fornire le informazioni o dati che verranno richiesti, l'Amministrazione potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente l'istanza e, conseguentemente, dar luogo all'eventuale non accoglimento della medesima.
4. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
5. Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dati.
6. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Parma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell'Ufficio Legale; sia il titolare che il responsabile hanno sede presso la sede legale della Provincia di Parma.
7. Ciascun destinatario del presente regolamento è altresì informato che, con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al Responsabile, ha diritto di ottenere;
 - a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - b) l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
 - c) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- f) inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

ART. 11
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui ai codici di procedura civile e penale, nonché alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.

ART. 12
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, terminata la pubblicazione per giorni quindici all'Albo Pretorio, è nuovamente pubblicato per ulteriori quindici giorni consecutivi. Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione.